



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027**

ACCORDO

(ex articolo 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 7, comma 4, D. Lgs. 31
marzo 2023, n. 36)

tra

LA REGIONE CAMPANIA

E

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE "SANTOBONO-PAUSILIPON" DI NAPOLI**

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PEPECO

**"PELLE DI PESCE MEDITERRANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE
USTIONI E PRODUZIONE DI SCAFFOLD CON COLLAGENE DI PESCE"
(PEPECO)**



L'anno _____, il giorno _____ in _____

LA REGIONE CAMPANIA, con sede legale in Napoli (NA) alla via S. Lucia, 81 - C.a.p. 80132, Codice fiscale n. 80011990639, rappresentata dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale "Caccia, Pesca e Acquacoltura" (UOD 50.07.19) della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in qualità di Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale (RADG) del PN FEAMPA 2021-2027, nell'esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio degli interventi del PN FEAMPA Campania 2021-2027, dott. Maurizio Cinque, nato a Napoli il 14/12/1964, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia, 81, c.a.p. 80132 Napoli

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "SANTOBONO-PAUSILIPON" DI NAPOLI, (d'ora in avanti AORN Santobono-Pausilipon), con sede legale in Napoli (NA), alla Via Teresa Ravaschieri, 8 – c.a.p. 80122, Codice Fiscale e Partita IVA: n. 06854100630, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Rodolfo Conenna nato a PIEDIMONTE D'ALIFE (CE). il ...08/01/1959....., a tanto autorizzato con provvedimento D.P.G.R.C. n. 4 del 22/01/2024 domiciliato per la carica presso la sede, Via Teresa Ravaschieri, 8 – c.a.p. 80122, Napoli (Na);

(d'ora in avanti anche le parti)

PREMESSO che

- con Reg. (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, sono state stabilite le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- con Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, sono state emanate le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,



migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- con Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, è stato istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);
- con Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 è stata approvata la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 del 5 luglio 2022 la Commissione ha approvato l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- con Decisione di esecuzione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022 la Commissione ha approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- con Decisione di esecuzione C(2022) 8023 *final* del 3 Novembre 2022 la Commissione ha approvato il Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027;
- con Decreto Ministro n. 667224 del 30/12/2022, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- in data 19 aprile 2023 il MASAF/DIQPAI (ex DG PEMAC), nelle funzioni di AdG FEAMPA 2021-2027 ha acquisito l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto ministeriale recante "Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale

FEAMPA 2021-2027”;

- con Decreto Ministeriale n. 233337 del 04 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- il Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 prevede, ai sensi dell'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 1060/2021, che le Regioni siano Organismi Intermedi per la gestione diretta di alcune priorità/interventi e di parte dei fondi assegnati al Programma nel suo insieme, in quanto esse garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale;
- la Regione Campania, ai sensi dell'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 1060/2021, è designata a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEAMPA 2021-2027;
- con Delibera di Giunta regionale n. 45 del 31/01/2023, si è preso atto dell'approvazione del Programma “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura – Programma per l'Italia” per il periodo 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 *final* del 3 Novembre 2022 e stabilito la definizione del Documento strategico di programmazione regionale per la pesca e l'acquacoltura 2021-2027 da parte degli uffici competenti;
- con Delibera di Giunta regionale n. 454 del 26/07/2023 è stato approvato il “Documento Strategico di Programmazione regionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura” (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, nonché “designati i referenti regionali delle Autorità di Gestione e di Certificazione” del Programma;
- con Nota n. 0580354 del 19 ottobre 2023 del MASAF/DIQPAI (ex DG PEMAC), è stata comunicata, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, la chiusura della consultazione per iscritto, avviata con Nota prot. n. 0559696 del 10/10/2023, e la relativa approvazione dei Piani finanziari degli Organismi Intermedi, tra cui il Piano Finanziario dell'Organismo Intermedio (OI) Regione Campania, cui è stata assegnato un budget in quota UE pari ad euro 35.094.340 ed in quota pubblica totale pari ad euro 70.188.680 per il periodo 2021-2027;
- l'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), recante disposizioni comuni sui Fondi Europei, prevede che “L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole

nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi”;

- con Decreto ministeriale n. 112481 del 07/03/2024 è stato approvato il documento “Linee guida per l’ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027” e che all’art. 4 prevede la possibilità di stipulare accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.15 della L. n. 241/90 e in applicazione dell’art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con Decreto ministeriale n. 0060081 del 07/02/2024 è stato approvato il “Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021/2027” FEAMPA 2021/2027, cui gli Organismi Intermedi devono attenersi;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n.335 del 21/11/2024 è stato adottato il documento "Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione" (così detto Manuale delle Procedure e dei Controlli);
- con Decreto Ministeriale Prot. n. 669020 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento metodologico relativo alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), già approvato dal Comitato di Sorveglianza, a seguito di procedura scritta conclusa con nota di approvazione prot. n. 0569086 del 28/10/2024;
- nel capitolo 7 del “Documento Strategico di Programmazione regionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura” (DSPR FEAMPA 21-27), sono stati delineati gli interventi definiti “Iniziative Integrate e di Sistema” (IIS) per la realizzazione delle operazioni a titolarità dell’OI Regione Campania ed è stato previsto l’utilizzo dello strumento giuridico dell’accordo tra Pubbliche amministrazioni da sottoscrivere ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e in applicazione dell’art. 7, comma 4 del D. Lgs.vo n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici);
- nell’ambito dell’Intervento di codice 221502 “*Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti*” è prevista la possibilità di sostenere le operazioni di Codice: 21 “Studi e ricerche” finalizzata a sostenere gli investimenti per le attività di studio e ricerca di base e sul campo, per la redazione di documenti di consultazione per i portatori di interesse finalizzate ad incrementare la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore, nonché per la condivisione di best practice innovative; 22 “Condivisione della conoscenza” finalizzata ad aumentare la condivisione dei dati [...]

rafforzare i contatti tra gli stakeholder e la condivisione delle conoscenze e 56 “Progetti pilota;

- per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, la Regione Campania intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e profilo istituzionale, con cui condividere dette attività;
- con Nota prot. n. 16373 del 24/07/2024, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale in data 25/07/2024 con PG/2024/0367544, l'AORN Santobono – Pausilipon ha trasmesso una proposta di collaborazione intitolata “*PEPECO - Pelle di pesce mediterraneo per il trattamento delle ustioni e produzione di scaffold con collagene di pesce*” inerente alla realizzazione di attività per la identificazione e studio di specie di pesci del Mar Mediterraneo, che costituiscono uno scarto per gli impianti di acquacoltura, finalizzate allo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti marini ad alto valore aggiunto da impiegare nel settore della salute umana, che abbiano un impatto significativamente ridotto sull'ambiente;
- in riscontro alla proposta di collaborazione trasmessa dall'AORN Santobono – Pausilipon con Nota del 24/07/2024, prot. n. 016373, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, la UOD 50.07.19 Caccia, Pesca e Acquacoltura con propria Nota PG/2024/0456898 del 01/10/2024, ha fatto osservazioni e richieste di chiarimenti, modifiche e integrazioni alla proposta di collaborazione in parola;
- con Nota prot. n. 0021155 del 09/10/2024 l'AORN Santobono – Pausilipon, acquisita con prot. regionale PG/2024/0476297 del 10/10/2024, ha riscontrato la Nota PG/2024/0456898 del 01/10/2024 della UOD 50.07.19 Caccia Pesca e Acquacoltura presentando una nuova versione della proposta di collaborazione, opportunamente rivista alla luce delle osservazioni e richieste di chiarimenti, modifiche e integrazioni in quest'ultima Nota riportate;
- in riscontro alla proposta prot. n. 0021155 del 09/10/2024 trasmessa dall'AORN Santobono – Pausilipon, la UOD 50.07.19 Caccia, Pesca e Acquacoltura con propria Nota PG/2024/0574161 del 03/12/2024, ha richiesto ulteriori revisioni alla proposta;
- con comunicazione prot. n. 2025-SZNA4F4-0000271 del 13/01/2025, acquisita con prot. regionale PG/2025/15270 del 13/01/2025, la Stazione Zoologica di Napoli A. Dohrn ha dato evidenza della disponibilità e dell'impegno a sottoscrivere un accordo di collaborazione "a cascata" con l'AORN “Santobono-Pausilipon”;

- con Nota prot. n. 0001775I22/01/2025AOSPIR_AOSPIHD000101IP, acquisita con prot. regionale PG/2025/34350 del 22/01/2025, l'AORN Santobono – Pausilipon ha ripresentato la proposta di collaborazione alla luce dei rilievi effettuati;
- a seguito dell'incontro tenutosi in data 28/02/2025 presso la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD 500719 per approfondire le modalità di attuazione del progetto, le Parti sono convenute ad ulteriori determinazioni e, pertanto, è stata richiesta una ulteriore riformulazione della proposta;
- con email del 03/04/2025, l'AORN Santobono – Pausilipon ha trasmesso la proposta di progettuale opportunamente revisionata alla luce dei chiarimenti concordati con i tecnici della UOD 500719 nella riunione di coordinamento del 28/02/2025. La proposta progettuale è stata poi trasmessa ufficialmente a mezzo pec con nota dell'AORN Santobono – Pausilipon prot. n. 0008206|08/04/2025|AOSP|R_AOSP|HD000101|P, acquisita con prot. regionale n. PG/2025/0181962 del 09/04/2025;
- con Verbale prot. n. 2025.0181366 del 08/04/2025 la UOD 50.07.19 Caccia, Pesca e Acquacoltura ha provveduto alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e ritenuto coerente la proposta di collaborazione, ha assegnato il punteggio di merito all'intervento e predisposto la check list di ammissibilità;
- le attività di cui alla proposta di collaborazione intitolata “Pelle di pesce mediterraneo per il trattamento delle ustioni e produzione di Scaffold con collagene di pesce” (PEPECO), si concentrano sull'indagine di utilizzabilità di parti di fauna ittica mediterranea in applicazioni di carattere sanitario sull'uomo;
- l'AORN Santobono-Pausilipon, per i propri fini istituzionali, accanto all'attività assistenziale svolge altresì l'attività di ricerca in ambito sanitario pediatrico, ed è noto per l'eccellenza nelle cure pediatriche e nell'innovazione con la quale si riversano i risultati della ricerca sanitaria, in conformità al quadro normativo di riferimento nazionale che regola le attività di ricerca sanitaria e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 12bis "Ricerca Sanitaria" del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e *ss.mm.ii.*, laddove si prevede che le attività di ricerca corrente e finalizzata vengano svolte per il tramite delle Regioni di cui costituiscono articolazione;
- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 502/92 e *ss.mm.ii.*, l'Atto Aziendale costituisce lo strumento giuridico mediante il quale le Aziende Sanitarie determinano la propria organizzazione ed il proprio funzionamento,

delineando gli ambiti della propria autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla Regione;

- nell'Atto Aziendale dell'AORN Santobono – Pausilipon è espressamente previsto che l'Azienda Ospedaliera favorisce la conduzione di studi clinici, profit e no profit, nazionali ed internazionali, presso i Presidi Ospedalieri Santobono e Pausilipon; incoraggia la collaborazione scientifica con altri Enti, Istituti ed Università e la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali dei progetti di ricerca; valorizza la produttività scientifica e il trasferimento dei risultati raggiunti;
- l'AORN Santobono – Pausilipon è in grado di realizzare, per quanto evidenziato ai punti precedenti nell'interesse comune, studi e ricerche per lo sviluppo nuove soluzioni biotecnologiche e migliorare il trattamento delle ustioni e delle malformazioni anatomiche in età pediatrica, che, anche attraverso il coinvolgimento nelle attività di ricerca della Stazione Zoologica “A. Dohrn” di Napoli, avrà l'obiettivo sia di determinare l'incremento di valore aggiunto per materiali di scarto della filiera ittica da allevamento, sia di definire nuovi protocolli applicativi in campo sanitario dei materiali;
- le attività progettuali di ricerca svolte dall'AORN Santobono – Pausilipon risultano indispensabili ed essenziali ai fini delle attività di ricerca e per la realizzazione di operazioni di cui all'Intervento di codice 221502 del PN FEAMPA 21-27;
- il Manuale delle Procedure e dei controlli, riportante le disposizioni procedurali dell'O.I. “Regione Campania” per l'attuazione degli interventi del FEAMPA 2021/2027, consente, nell'ambito delle procedure di affidamento per le operazioni a titolarità regionale, la stipula di accordi con pubbliche amministrazioni, finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, nel rispetto dei limiti normativi che il ricorso all'istituto in parola incontra anche in applicazione dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- le attività tecnico-scientifiche e di ricerca svolte dall'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli, oggetto delle prestazioni di cui al presente accordo, rivestono carattere di interesse pubblico effettivamente comune alle parti, anche attraverso il coinvolgimento del Dipartimento di Biotecnologie Marine Ecosostenibili della Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, in osservanza a quanto stabilito dall'ANAC con Delibera n. 567 del 31 maggio 2017, in particolare per quanto attiene alla non onerosità delle prestazioni, come

altresì ribadito nel suo recente Parere del 17/01/2024, n. 66, ai termini del quale l'ANAC ha, *inter alias*, sottolineato che: gli accordi di collaborazione possono essere conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali); l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti; alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- la Regione ritiene necessario avvalersi delle conoscenze tecnico-scientifiche sanitarie e delle abilità di ricerca dell'AORN Santobono – Pausilipon di Napoli, quale soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia gestionale, tecnica ed amministrativa in materia assistenziale e di ricerca in ambito sanitario pediatrico;
- le Parti nell'ambito dell'accordo, perseguono il coordinamento dell'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;
- pertanto, a seguito dell'incontro avvenuto in data 02/05/2024 presso la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il RAdG del PN FEAMPA 21-27 della Regione Campania ha richiesto all'AORN Santobono – Pausilipon di Napoli la formulazione di una specifica proposta (comprensiva di quadro economico, piano finanziario e cronoprogramma attività) indirizzata a fornire supporto per l'attuazione del progetto denominato PEPECO "Pelle di pesce mediterraneo per il trattamento delle ustioni e produzione di *Scaffold* con collagene di pesce" per favorire l'utilizzabilità di parti di fauna ittica mediterranea in applicazioni di carattere sanitario sull'uomo, attraverso la realizzazione di attività volte alla identificazione e studio di specie di pesci del Mar Mediterraneo, che costituiscono uno scarto per gli impianti di acquacoltura, e finalizzate allo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti marini ad alto valore aggiunto da impiegare nel settore della salute umana, che abbiano un impatto significativamente ridotto sull'ambiente, a valere sull'Intervento di codice 221502 del PN FEAMPA 2021-

2027;

- la proposta di collaborazione presentata dall'AORN Santobono – Pausilipon di Napoli riveste carattere di innovazione essendo finalizzata alla valorizzazione di sottoprodotti della filiera della pesca per l'utilizzazione in impieghi ad alto valore aggiunto in campo sanitario, rivolta ad identificare e studiare specie di pesci del Mar Mediterraneo, laddove vi siano scarti negli impianti di acquacoltura, non conforme, per lo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti marini ad alto valore aggiunto da impiegare nel settore della salute umana, che abbiano un impatto significativamente ridotto sull'ambiente, nell'ottica di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'Unione Europea di avere zero scarti nella filiera ittica (*ZeroWaste*) e nel contesto della c.d. "*EU Ocean Sustainability*", promuovendo altresì metodiche di lavorazione che rispettino l'ambiente marino;
- con Decreto Regionale Dirigenziale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 117 del 10/04/2025, il RADG del PN FEAMPA 2021-2027 della Regione Campania ha provveduto ad approvare lo svolgimento delle attività di analisi, studio, ricerca per identificare e studiare specie di pesci del Mar Mediterraneo, che costituiscono uno scarto per gli impianti di acquacoltura, per lo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti marini ad alto valore aggiunto da impiegare nel settore della salute umana, attraverso la messa a punto nuove soluzioni biotecnologiche per migliorare il trattamento delle ustioni e delle malformazioni anatomiche in età pediatrica;
- a tal fine, è stato approvato lo schema del relativo Accordo da stipulare per la realizzazione del progetto titolato "PEPECO - PELLE DI PESCE MEDITERRANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE USTIONI E PRODUZIONE DI SCAFFOLD CON COLLAGENE DI PESCE" (PEPECO), redatto sulla base del Parere reso dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con Nota prot. PS 266-50-07-2024 del 18/11/2024 e acquisito al prot. n. PG/2024/0545458 del 18/11/2024 dell'UOD 50.07.19 Pesca e acquacoltura di cui alla richiesta di parere prot. n. 520102 del 05/11/2024 in merito allo schema di accordo regolante i rapporti tra la Regione Campania e l'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli per la stipula dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 di competenza della Regione Campania in qualità di Organismo intermedio del Programma;
- la spesa necessaria per far fronte agli oneri del presente accordo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute, grava sui fondi della Priorità 2 dell'Obiettivo



Specifico 2.1 Azione 5 dell'Intervento di codice 221502 del PN FEAMPA 2021-2027, disponibili nel bilancio del Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD 50.07.19 Caccia, Pesca e Acquacoltura;

ATTESO che

- le Parti hanno manifestato interesse reciproco nell'attivare e sostenere una specifica collaborazione, a garanzia di azioni più efficaci per incrementare la resilienza delle imprese del settore dell'acquacoltura attraverso la valutazione e sperimentazione di nuovi prodotti sia in campo medico, che farmaceutico derivanti dagli scarti dei prodotti ittici con l'obiettivo di migliorare la competitività delle imprese del settore ittico;
- le Parti intendono concordare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- lo schema del presente Accordo è stato approvato con DDR n. 117 del 10/04/2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Narrativa

La Premessa tutta, gli atti in essa richiamati e l'allegato tecnico costituiscono patto, nonché parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione, anche se non materialmente allegati.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente documento:

- a. dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- b. dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- c. dalle disposizioni della Delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017, in particolare per quanto attiene alla non onerosità delle prestazioni;
- d. dalle norme applicabili in materia di accordi della pubblica amministrazione;

- e. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- f. dal Manuale delle procedure e dei controlli adottato con DDR n.335 del 21/11/2024 dal RAdG del PN FEAMPA 21-27 della Regione Campania ;
- g. dalle disposizioni previste dal MASAF/DIQPAI (ex DG PEMAC), in qualità di Autorità di gestione del PN FEAMPA 2021/2027;
- h. dalle “Linee guida per le spese di informazione e comunicazione” approvate con DM Prot. 0566213 del 12/10/2023;
- i. dalle “Linee guida per l’ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027”, approvate con DM n. 112481 del 07/03/2024;
- j. dal Documento metodologico relativo alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) approvato con Decreto Ministeriale Prot. n. 669020 del 19/12/2024;
- k. dalle Disposizioni attuative dell’Obiettivo Specifico 2.1 Azione 5 del PN FEAMPA 2021-2027, approvate dal Tavolo Istituzionale;
- l. da qualsiasi ulteriore disposizione adottata dal MASAF/DIQPAI (ex DG PEMAC), in qualità di Autorità di gestione del PN FEAMPA 2021/2027, ovvero dall’Organismo Intermedio Regione Campania.

Le clausole del presente Accordo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo stesso.

Art. 3 - Oggetto dell’Accordo

3.1 Con il presente Accordo, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione dell’iniziativa dal titolo “**PELLE DI PESCE MEDITERRANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE USTIONI E PRODUZIONE DI SCAFFOLD CON COLLAGENE DI PESCE**” (**PEPECO**) (di seguito denominato “Progetto”), che ha lo scopo principale di identificare e studiare specie di pesci del Mar Mediterraneo, che costituiscono uno scarto per gli impianti di acquacoltura, per lo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti marini ad alto valore aggiunto da impiegare nel settore della salute umana, che abbiano un impatto significativamente ridotto sull'ambiente, contribuendo quindi al raggiungimento dell'obiettivo della Comunità Europea di avere zero scarti nella filiera ittica (*ZeroWaste*). In particolare, il progetto svilupperà applicazioni innovative della biologia marina nell'uso della pelle di pesce per ripristinare la coibentazione e prevenire infezioni, e l’impiego del collagene marino

nella chirurgia plastica ricostruttiva, come nella correzione della labiopalatoschisi, attraverso la messa a punto nuove soluzioni biotecnologiche per migliorare il trattamento delle ustioni e delle malformazioni anatomiche in età pediatrica. In tal modo viene perseguito sia l'obiettivo di incrementare il valore aggiunto per materiali di scarto della filiera ittica da allevamento sia la definizione di nuovi protocolli applicativi in campo sanitario dei materiali.

3.2 Il Progetto è articolato in una serie di attività (obiettivi realizzativi/task) concordate tra le Parti e descritte nell'Allegato A) del Decreto Regionale Dirigenziale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 117 del 10/04/2025, facente parte integrante al presente Accordo, contenente la descrizione dettagliata dei compiti e delle attività progettuali assegnati a ciascuna Parte.

3.3 Il presente Accordo definisce altresì gli aspetti relativi agli oneri finanziari delle Parti, alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati derivanti dallo sviluppo del Progetto.

3.4 Le attività del Progetto saranno svolte presso i laboratori e gli uffici delle Parti, secondo quanto rispettivamente indicato nel documento in allegato A).

3.5 Il presente accordo di collaborazione realizza una cooperazione tra amministrazioni pubbliche, secondo quanto descritto in premessa, finalizzata a garantire che le attività istituzionali che esse sono tenute a svolgere siano prestate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 4 - Programma delle attività di ricerca

Il programma delle attività concordate fra Regione e AORN Santobono-Pausilipon di Napoli è illustrato in dettaglio nell'Allegato tecnico - contraddistinto dalla lettera "A"-, che costituisce parte integrante del presente atto. L'eventuale aggiornamento del Progetto di studio e ricerca titolato "PEPECO - PELLE DI PESCE MEDITERRANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE USTIONI E PRODUZIONE DI SCAFFOLD CON COLLAGENE DI PESCE", a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le Parti.

Le attività di ricerca in capo alla Stazione Zoologica di Napoli A. Dohrn dovranno essere oggetto dello specifico accordo di collaborazione "a cascata" e dovranno essere realizzate per il raggiungimento dei risultati previsti a livello più generale dall'accordo di collaborazione tra l'AORN Santobono-Pausilipon e la Regione Campania.

La mancata sottoscrizione dell'accordo di collaborazione "a cascata" tra SZN Dohrn e AORN Santobono-Pausilipon determina la risoluzione dell'accordo principale tra l'AORN Santobono-



Pausilipon e l'Amministrazione regionale con conseguente recupero degli importi eventualmente erogati all'AORN Santobono-Pausilipon.

Art. 5 - Responsabili

5.1 L'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli indica il dott. Peppino Mirabelli, Responsabile UOS Laboratori di Ricerca e Biobanca, quale Responsabile scientifico per le attività relative al campo di ricerca.

5.2 Il responsabile del programma di attività per la Regione è il RAdG del FEAMPA Campania 2021-2027, coadiuvato dai referenti regionali del FEAMPA Campania 2021-2027 - UOD 50 07 19 - Caccia, Pesca e Acquacoltura della DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 6 – Personale e Sicurezza

6.1 Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.

6.2 Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).

6.3 Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del Progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del Progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Art. 7 – Esternalizzazione di servizi specifici

Nell'ambito delle attività progettuali previste, le Parti per determinate attività specifiche da condurre in mare, ovvero per la raccolta, trasporto e rilascio di materiali di scarto della filiera

ittica da allevamento possono far ricorso all'utilizzo di soggetti esterni all'accordo e/o mediante il coinvolgimento delle imprese del settore acquacoltura. Resta fermo che con la sottoscrizione del presente Accordo ex art. 15 L. n. 241/90 e art. 7, co. 4 D.Lgs. 36/2023, le Amministrazioni contraenti, poste in posizione equiordinata, tendono a realizzare un partenariato su ambiti di materie di interesse comune, funzionale al miglior svolgimento della pubblica funzione di servizi pubblici di cui hanno la titolarità.

Art. 8 - Obblighi nascenti dal codice di comportamento e dal protocollo di legalità

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, l'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR del 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato con DPR del 13 giugno 2023, n. 81, nonché nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli, in data 1/08/2007 (pubblicato sul BURC n. 54 del 15.10.2007), al cui rispetto sono tenute ambo le Parti contrattuali.

In particolare, l'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli si obbliga a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021).

Art. 9 - Proprietà intellettuale

I risultati delle attività saranno di proprietà congiunta delle parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che sono specificamente disciplinati dalla legge. La Regione, l'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli potranno comunque fare completo uso dei dati e dei risultati della ricerca nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Art. 10 - Pubblicità dei risultati

La Regione e l'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli potranno pubblicare, i risultati dell'attività rispettivamente per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili e per finalità amministrative, citando esplicitamente l'Accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca. Al termine della ricerca potrà essere prevista, senza oneri aggiuntivi, una pubblicazione congiunta dei risultati ed eventuali attività di sensibilizzazione, a cura dei responsabili delle attività, con modalità all'uopo concordate fra le

parti.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza

La Regione e l'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza. L'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli è tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni, la documentazione e altro di proprietà della Regione, messi a disposizione dall'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli per lo svolgimento delle attività progettuali e di ricerca. La Regione è tenuta a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dall'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli nello svolgimento del progetto.

Art. 12 - Durata dell'Accordo

Le attività previste dal presente Accordo avranno decorrenza dalla data di stipula del presente atto o da quella, se antecedente, di inizio delle attività, e comunque successive alla data di approvazione del PN FEAMPA 2021-2027 (1° gennaio 2021), e termineranno, ivi compresa l'attività di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, entro la data di chiusura delle attività prevista nel cronoprogramma del progetto approvato.

Art. 13 - Contributo alle spese di ricerca

Fermo restando l'operatività del presente Accordo nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 15 della L. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, in quanto atto preordinato al perseguimento di uno scopo comune, teso ad instaurare una collaborazione tra le parti pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, funzionale allo svolgimento di attività di interesse comune e, in specie per quanto attiene all'assenza di remunerazione a eccezione dei movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute (*ex* Delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017), e, quindi, della non onerosità delle prestazioni oggetto del presente accordo, per lo svolgimento delle attività previste nell'Allegato al presente Accordo, la Regione erogherà all'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli Euro 1.093.000,00 sul totale complessivo del costo del progetto pari ad Euro 1.277.650,00 (comprensivo di Iva ed altri oneri se dovuti) comprensivo di €130.000,00 per le spese di personale dell'AORN Santobono-Pausilipon a carico della stessa e € 54.650,00 per le spese del personale della Regione Campania a carico di quest'ultima.

Considerato che:

- i) l'oggetto del presente accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di

- ricerca svolta dall'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli;
- ii) il coinvolgimento dell'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli nell'ambito dell'Accordo è diretto a fornire, in ottica collaborativa e di sinergica convergenza con la Regione Campania, un'attività collaborativa in assenza di un rapporto sinallagmatico tra le Parti;
 - iii) l'importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;
 - iv) l'importo su indicato sarà utilizzato dall'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli integralmente per spese inerenti alle attività progettuali, di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito delle attività relative al presente Accordo;
 - v) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti del presente Accordo, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;

per tutto quanto previsto altresì nei precedenti articoli, in materia di destinazione del contributo di ricerca, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati di ricerca, il contributo riconosciuto all'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e *s.m.i.*

Art. 14 – Modalità di pagamento

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie spettanti alla Regione Campania a valere PN FEAMPA 2021-2027 Obiettivo Specifico 2.1 Azione 5 Intervento 221502 è prevista l'erogazione dell'importo massimo di Euro 1.147.650 (di cui € 1.093.000,00 a titolo di rimborso spese a favore della AORN ed € 54.650,00 per il rimborso delle spese di personale regionale). Le risorse finanziarie saranno erogate, a titolo di rimborso, quale ristoro delle spese effettivamente sostenute dall'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli, in applicazione della Delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017, così come determinate nel quadro economico, piano finanziario e cronoprogramma delle attività (Allegato tecnico) della proposta approvata come parte integrante dell'Accordo.

Il corrispettivo di cui all'articolo 13 è liquidato con le modalità di seguito indicate:

1. **anticipazione** fino al 40% dell'importo finanziato ed inserito nell'accordo,

successivamente alla sua stipula previa presentazione da parte dell'AORN Santobono - Pausilipon di Napoli di apposita richiesta di anticipazione con indicazione del CUP, del titolo del progetto, dei riferimenti dell'accordo, nonché degli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare l'accredito;

2. **pagamenti intermedi**, fino alla concorrenza del 50% dell'importo finanziato ed inserito nell'accordo. L'AORN Santobono - Pausilipon di Napoli provvede a trasmettere, preventivamente, all'Ufficio del RADG del PN FEAMPA 2021/2027 (UOD 50.07.19) la documentazione di spese, di seguito riportata:

- richiesta di liquidazione parziale;
- relazione tecnico-scientifica e relazione amministrativo-finanziaria sulle attività svolte nel periodo di riferimento, con indicazione dello stato di avanzamento del progetto, in termini di attività realizzate, risultati conseguiti e avanzamento finanziario rispetto al cronoprogramma approvato;
- dichiarazione attestante:
 - la coerenza delle attività svolte nel periodo di riferimento con il progetto ammesso al finanziamento e la regolare esecuzione delle attività svolte;
 - la regolarità amministrativa e contabile delle spese sostenute nel periodo di riferimento ed il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, ivi inclusa l'assenza di doppio finanziamento delle spese esposte;
 - le spese effettivamente sostenute – che, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento (UE) n. UE 1060/2021, devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente – con elenco dei titoli di spesa (numero, importo, oggetto e data) e dei relativi titoli di pagamento, raggruppate in idoneo prospetto di riconciliazione;
- documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese che, nel periodo di riferimento, sono state effettivamente sostenute;
- documentazione amministrativo-contabile attestante la regolare esecuzione delle procedure poste in essere nel periodo di riferimento, in caso di acquisizione di beni e servizi (preventivi, contratti ecc.);
- prospetto di riconciliazione tra le prestazioni oggetto di rendicontazione e le

corrispondenti voci del quadro economico del progetto;

- timesheets del personale interno e dei professionisti esterni, con indicazione delle giornate/uomo impiegate e report dettagliato delle attività svolte nel periodo di riferimento;
- copia su supporto informatico di tutti i prodotti realizzati nel periodo di riferimento e della documentazione presentata;
- eventuale documentazione, ivi compresa quella fotografica, attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità;
- file di monitoraggio finanziario, in formato Excel, debitamente compilato in ogni sua parte riportante il dettaglio dei documenti di spesa rendicontata.

In ogni caso si richiama l'applicazione delle disposizioni amministrative e finanziarie di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese al PN FEAMPA 2021-2027, approvate con DM n.112481 del 07/03/2024.

3. **saldo**, pari al pagamento del residuo fino alla concorrenza del 10% dell'importo finanziato ed inserito nell'accordo e la rendicontazione della quota di anticipo (fino al 40%) non ancora recuperata o reintegrata attraverso pagamenti intermedi, previa richiesta "di saldo", e rendicontazione del 100% delle spese afferenti al progetto, con presentazione della seguente documentazione:

- relazione tecnico-scientifica e relazione amministrativo-contabile finali sulle attività svolte, che dia conto dello svolgimento complessivo del progetto, in termini di attività realizzate, risultati conseguiti e avanzamento finanziario, e rechi l'indicazione della data effettiva di conclusione delle attività;
- dichiarazione attestante:
 - la coerenza delle attività svolte nel periodo di riferimento con il progetto ammesso al finanziamento e la regolare esecuzione delle attività svolte;
 - la regolarità amministrativa e contabile delle spese sostenute ed il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, ivi inclusa l'assenza di doppio finanziamento delle spese esposte;
 - le spese effettivamente sostenute, con elenco dei titoli di spesa (numero, importo, oggetto e data) e dei relativi titoli di pagamento;

- documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento UE 1060/2021;
- documentazione amministrativo-contabile attestante la regolare esecuzione delle procedure in caso di acquisizione di beni e servizi (preventivi, contratti ecc.);
- prospetto di riconciliazione tra le prestazioni oggetto di rendicontazione e le corrispondenti voci del quadro economico di progetto;
- timesheets del personale interno e dei professionisti esterni, con indicazione delle giornate/uomo impiegate e report dettagliato delle attività svolte nel periodo di riferimento;
- copia su supporto informatico di tutti i prodotti realizzati e della documentazione presentata;
- eventuale documentazione, ivi compresa quella fotografica, attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità.

La documentazione inviata ai fini della rendicontazione della spesa dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione, resa - dal legale rappresentante dell'Ente - ai sensi della normativa vigente, in relazione alla conformità agli originali custoditi presso la sede istituzionale.

Per il rimborso da erogarsi alla conclusione dell'attività, è necessaria la presentazione della suindicata documentazione, integrata con la seguente:

1. dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei titoli di spesa;
2. prospetti economico-finanziari riepilogativi, anche con raggruppamento delle voci di spesa secondo le categorie di spesa approvate, esplicitanti le eventuali anticipazioni erogate;
3. dichiarazione che le voci di spesa presentate a rendicontazione rientrano nelle attività oggetto del presente Accordo.

Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Su ogni documento contabile deve essere riportato il codice CUP assegnato al progetto e l'oggetto dell'accordo.

Per eventuali spese connesse ad operazioni già avviate alla data di stipula del presente accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 7.18 delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA Italia 2021/2027 approvate con Decreto Ministeriale n. 112481 del 07/03/2024.

In quanto azione a titolarità regionale, le domande di rimborso sono oggetto del Controllo di I livello come descritto nel paragrafo "Organizzazione dei controlli sulle operazioni" del



Manuale delle Procedure e dei controlli riportante le disposizioni procedurali dell'O.I. "Regione Campania" per l'attuazione degli interventi del PN FEAMPA 2021/2027, cui gli Organismi Intermedi devono attenersi, approvato con Decreto ministeriale n. 0060081 del 07/02/2024.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli si obbliga a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici nel caso di affidamento a terzi di attività relative al presente Accordo e si obbliga al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e *s.m.i.* e precisamente con: a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice unico di progetto (CUP). Le parti danno altresì atto che nei documenti presentati per i pagamenti del corrispettivo vanno indicati: Codice Identificativo del Progetto (ID); Codice Unico Progetto (CUP); Operazione cofinanziata dal PN FEAMPA 2021/2027. L'inosservanza di tali disposizioni può comportare il mancato riconoscimento e rimborso delle relative spese.

Art. 16 – Modalità di rendicontazione

Fermo restando che il coinvolgimento dell'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli nell'ambito del presente Accordo è diretto a fornire, in ottica collaborativa e sinergica convergenza con l'Amministrazione regionale, un apporto collaborativo nei confronti dell'altra parte coinvolta, in assenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, l'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli è tenuto alla rendicontazione delle proprie spese a costi reali, presentando la documentazione contabile (nota di credito/debito) per le spese sostenute presentate a rendiconto, accompagnata da prospetti di riconciliazione tra l'importo esposto nella documentazione ed il dettaglio delle spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni del Manuale delle procedure e dei controlli FEAMPA 2021-2027, adottate con DM prot n. 0060081 del 07/02/2024, e delle Linee Guida sulle spese ammissibili, approvate dall'AdG del PN FEAMPA 2021/2027 in data 06/03/2024.

I costi del personale coinvolto nelle attività dalla AORN Santobono-Pausilipon di Napoli saranno calcolati per le operazioni di codice 21, 22 e 56 applicando la metodologia di calcolo dei costi



semplificati prevista per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo, approvata con decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0669020 del 19/12/2024.

Art. 17 - Collaboratori esterni

Nello svolgimento del progetto, l'AORN Santobono-Pausilipon potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai propri regolamenti interni. Il responsabile scientifico del progetto potrà impiegare laureandi e dottorandi di ricerca per seguire parti del programma di attività, sotto la propria supervisione, al fine di migliorare la qualità tecnica e scientifica dei risultati, oltre che per finalità didattiche e di addestramento sul campo. In ogni caso, resta inteso che tali collaboratori esterni non avranno nulla a che pretendere nei confronti della Regione per l'attività svolta.

Art. 18 - Clausola di manleva

L'AORN Santobono-Pausilipon esonera comunque e tiene indenne la Regione Campania da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dall'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli nei confronti di terzi e cose dall'esecuzione delle attività inerenti al presente atto, da parte del personale dipendente dell'AORN o di collaboratori esterni. Parimenti, la Regione resta estranea a qualsiasi rapporto e/o prestazione resa dal personale utilizzato dall'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli, nonché sollevata da qualsiasi onere e/o pretesa relativa alle attività dello stesso personale.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli, per quanto riguarda il personale che si trovi presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente Accordo. L'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli garantisce che il personale impegnato nelle attività scientifiche è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 19 - Utilizzo dei loghi

Le parti, nell'utilizzo dei prodotti derivanti dal Progetto, si obbligano ad utilizzare i loghi nel rispetto delle "Linee guida per la realizzazione di materiale di informazione e comunicazione" previsti per le iniziative finanziate dal FEAMPA 2021 – 2027.

Art. 20 - Obbligo di segretezza e trattamento dei dati

Le Parti considerano riservato il Progetto e reciprocamente si obbligano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto

riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Le Parti si obbligano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile, nonché della normativa vigente in materia statale, regionale e comunitaria. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nelle presenti disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 22 - Spese contrattuali

Il presente atto è esente da tasse e imposte in base al comma 354 dell'articolo unico della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 23- Controversie

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del c.p.c., eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente Accordo, che non trovino soluzione amministrativa, verranno devolute all'esclusiva giurisdizione del Foro di Napoli. È escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 24 - Oneri e clausola d'uso

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Le Parti danno atto che il presente accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte. Esso è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16,



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA ITALIA
2021 | 2027

Allegato B al DPR n. 642/1972 e s.m.i. per la Regione Campania.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA REGIONE CAMPANIA:

PER L'AORN SANTOBONO-PAUSILIPON DI NAPOLI

Le Parti dichiarano di aver letto attentamente le condizioni del presente Convenzione e di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli artt. 18 (Clausola di manleva) e 23 (Controversie).

PER LA REGIONE CAMPANIA

PER L'AORN SANTOBONO-PAUSILIPON DI NAPOLI
